

ACCORDO INTERCANTO- NALE SUI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (ASSS) | PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Rapporto esplicativo concernente il progetto di accordo
posto in consultazione dal 20 maggio al 15 novembre 2010



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

CONTENUTO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IL PROGETTO IN BREVE | 2 |
| 1 INTRODUZIONE | 4 |
| 1.1 Situazione di partenza e istoriato | 4 |
| 1.2 Nuovo approccio: trattare le scuole specializzate superiori separatamente dagli esami di professione e dagli esami professionali superiori | 4 |
| 1.3 Alcune riflessioni nella prospettiva dell'elaborazione di un accordo intercantonale di finanziamento per le scuole specializzate superiori | 5 |
| 1.4 Discussioni tra le parti in merito alla nuova impostazione da seguire (vedi anche 2.7) | 8 |
| 2 DALL'ACCORDO INTERCANTONALE SULLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI DEL 1998 AL NUOVO ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (ASSS) | 10 |
| 2.1 L'accordo in vigore | 10 |
| 2.2 Che cosa cambia con il nuovo accordo? | 10 |
| 2.3 La libera circolazione come importante obiettivo formativo e politico | 11 |
| 2.4 A proposito della tariffazione nell'ambito delle scuole specializzate superiori | 12 |
| 2.5 Come vigilare sul controllo della qualità? | 17 |
| 2.6 Curricoli di formazione della sanità, dell'ambito sociale e dell'agricoltura: loro inserimento nella logica del sistema della formazione professionale | 18 |
| 2.7 Armonizzazione con l'evoluzione prevista per gli esami di professione e gli esami professionali superiori | 18 |
| 3 L'ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI | 19 |
| Progetto di accordo e commento sulle singole disposizioni dell'accordo | 19 |
| 4 ALLEGATO | 28 |
| 4.1 Documentazione | 28 |
| 4.2 Esigenze minime applicabili ai prestatori di formazione (progetto) | |
| a. Directives concernant les exigences minimales applicables aux filières de formation soumises à l'AES, projet du groupe de travail | 29 |
| b. Richtlinien zu den Mindestvoraussetzungen für die Aufnahme von Studiengängen in die HFSV, Entwurf der Projektgruppe | 31 |

Editore:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Segretariato generale CDPE,

Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale 660, 3000 Berna 7

T +41 (0)31 309 51 11

F +41 (0)31 309 51 50

edk@edk.ch | www.cdpe.ch

Troverete tutti i documenti relativi alla consultazione all'indirizzo:

www.cdpe.ch > Attualità > Consultazioni in corso

© 2010, Segretariato generale CDPE

IL PROGETTO IN BREVE

In occasione della sua seduta del 7 maggio 2010, il Comitato della CDPE ha deciso l'avvio della procedura di consultazione concernente l'accordo sui contributi nell'ambito delle scuole specializzate superiori (ASSS). La consultazione durerà fino al 30 novembre 2010. Essa si rivolge ai cantoni, alle organizzazioni del mondo del lavoro (federazioni), ai prestatori privati di formazione e alla Confederazione.

L'ASSS è un accordo di finanziamento che regola la ripartizione degli oneri tra cantoni nell'ambito delle **scuole specializzate superiori**. Quando una studentessa o uno studente frequenta una scuola specializzata superiore (SSS) in un altro cantone rispetto a quello di domicilio, quest'ultimo versa un contributo corrispondente a un montante stabilito in precedenza all'istanza responsabile dell'istituzione in questione. Quest'accordo permette quindi la libera circolazione delle studentesse e degli studenti all'interno dei cantoni firmatari. Ci sono circa 200 scuole specializzate superiori in Svizzera che offrono più di 400 curricula di formazione. Ogni anno, più di 4000 persone ottengono in una di queste scuole specializzate superiori un diploma riconosciuto sul piano federale.

Regolamentazione attuale Al momento attuale la questione dei montanti versati a titolo di compensazione è regolata dall'accordo intercantonale del 1998, firmato da tutti i cantoni.

Confronto tra l'accordo del 1998 e il nuovo accordo in consultazione)

| ASSS 1998 (in vigore) | Progetto di nuovo accordo ASSS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scuole specializzate superiori Principio detto «à la carte»: i cantoni scelgono liberamente i curricula di formazioni per i quali decidono di contribuire. | Scuole specializzate superiori Abbandono del principio «à la carte»: i cantoni contribuiscono per tutti i curricula di formazione che figurano in allegato all'ASSS. |
| Corsi preparatori agli esami di professione e agli esami professionali superiori federali | Non fanno parte dell'ASSS |

> *Nell'ambito della consultazione si propone che il settore dei corsi preparatori continui a essere disciplinato in base al vecchio accordo fino al momento in cui nuove norme di finanziamento dei corsi preparatori saranno elaborate sotto la responsabilità della Confederazione.*

Le novità principali

- **Libera circolazione:** il principio detto «à la carte» è abbandonato (vedi sopra). Le studentesse e gli studenti beneficiano così per la prima volta della libera circolazione per tutti i curricula di formazione che sottostanno all'accordo. Alcune eccezioni sono tuttavia possibili per un periodo transitorio di cinque anni.
- **Pilotaggio:** la Conferenza dei cantoni firmatari può fissare esigenze minime applicabili ai prestatori di formazione. Queste esigenze non fanno parte del testo dell'accordo, ma vengono formulate in direttive la cui adozione richiede la maggioranza dei due terzi della Conferenza dei cantoni firmatari. Le esigenze possono riguardare, per esempio, la prova del bisogno di un curriculum di formazione a livello regionale o il numero minimo di studenti. Un primo progetto di direttive è allegato al dossier della procedura di consultazione.
- **Calcolo delle tariffe:** secondo l'accordo i cantoni firmatari fissano di comune accordo le tariffe di ogni ambito di formazione. Non è dunque più il prestatore di formazione o l'istanza da cui dipende che fissa le tariffe dei propri curricula. Peraltro le tariffe saranno fissate d'ora in poi sulla base dei costi totali lordi. Si determina così un valore standard per ogni curriculum di formazione che i cantoni finanziano nella misura compresa fra il 50% e il 60%. Gli ultimi calcoli, effettuati secondo questa impostazione, dimostrano che i cantoni devono assumersi oneri tra 2000 fr. e 7000 fr. per semestre e per studente, ciò che corrisponde all'ordine di grandezza delle somme pagate attualmente. In futuro questi calcoli avranno come base dei rilevamenti dei costi effettuati regolarmente.

Quali sono le prossime tappe? Quando entrerà in vigore l'accordo?

La procedura di consultazione terminerà il 15 novembre 2010. Presso atto dei risultati, l'Assemblea plenaria della CDPE procederà a due letture del progetto di accordo ASSS. L'adozione dell'accordo richiede la maggioranza dei due terzi e potrebbe intervenire il più presto nell'estate del 2011. Una volta approvato l'accordo, la CDPE trasmette il concordato ai cantoni per la ratifica. In generale sono i parlamenti cantonali a pronunciarsi sull'adesione e, nella maggioranza dei cantoni, la decisione è sottoposta al referendum facoltativo.

L'accordo entra in vigore quando 15 cantoni vi avranno aderito, ciò che potrebbe essere il caso nel 2013, dunque per l'anno scolastico 2013/14.

1 INTRODUZIONE

1.1 Situazione di partenza e istoriato

- Il 29 ottobre 2004 l'Assemblea plenaria ha approvato i concetti sui quali fondare la revisione degli accordi nell'ambito della formazione professionale. Nell'autunno 2005 è stata avviata una prima consultazione sul progetto di un nuovo accordo che comprendeva tanto le scuole specializzate superiori quanto i corsi preparatori per gli esami di professione e gli esami professionali superiori. Nei mesi di maggio e giugno 2006 il Comitato e l'Assemblea plenaria decisero la non entrata in materia sul progetto di nuovo accordo poiché le informazioni relative alla formazione professionale superiore e la ripartizione delle competenze erano poco chiare. Fu quindi deciso di fondare il nuovo accordo in conformità a un Masterplan per la formazione professionale superiore da elaborare dalla Confederazione e dai cantoni.
- All'Assemblea plenaria del 19 marzo 2009 la direttrice dell'UFFT presentò i risultati del Masterplan giungendo a conclusioni che hanno suggerito un nuovo modo di affrontare i problemi della formazione professionale superiore (vedi anche 1.2).

1.2 Nuovo approccio: trattare le scuole specializzate superiori separatamente dagli esami di professione e dagli esami professionali superiori

- Nella formazione professionale superiore (grado terziario B) le offerte dovranno in futuro essere differenti sui piani sistemici e operativi. Infatti, nell'ambito della formazione professionale superiore, le competenze, la struttura delle offerte e le disposizioni che le reggono variano assai; ci sono, da un lato, le offerte delle scuole specializzate superiori (SSS) secondo chiare regole e precisi controlli, d'altro lato, i corsi preparatori agli esami di professione (EP) e agli esami professionali superiori (EPS) per i quali la Confederazione non emana nessuna disposizione supplementare. Secondo il parere comune dell'UFFT e della CDPE, tali differenze nell'ambito delle condizioni generali devono pure essere prese in considerazione nell'elaborazione e più particolarmente nella concezione dei modelli di finanziamento. Inoltre i corsi preparatori agli EP e agli EPS presentano importanti punti di contatto con la formazione continua, ciò che mette in risalto l'esigenza di un'armonizzazione tra l'evoluzione di quest'ultima (legge sulla formazione continua) e la regolamentazione di queste offerte di corsi.
- Nel caso delle scuole specializzate superiori, si tratta di curricula che devono ottemperare alle condizioni fissate dalla Confederazione e sottoporsi a una procedura di riconoscimento. Questo tipo d'offerta di formazione può essere l'oggetto di un accordo di finanziamento intercantonale.

- Per contro né il contenuto né la struttura né la durata dei corsi preparatori agli esami di professione (EP) e agli esami professionali superiori (EPS) sono definiti dalla Confederazione; la frequenza di questi corsi non è obbligatoria né per i candidati EP né per quelli EPS e i corsi non sottostanno alla competenza cantonale. Resta da esaminare se non fosse il caso, in futuro, di concepire il loro finanziamento secondo modalità differenti (per es. finanziamento assicurato esclusivamente dalla Confederazione).
- È importante migliorare la posizione e il riconoscimento internazionali delle offerte di formazione professionale superiore.
- Disciplinare le diverse questioni riguardanti l'ambito della formazione professionale superiore, dovrebbe, nel limite del possibile, avvenire in maniera coordinata. Le nuove regolamentazioni (accordo intercantonale concernente il finanziamento, modificazioni della legge sulla formazione professionale, ecc.) potranno probabilmente entrare in vigore il più presto nel 2013.

La conclusione che segue è stata adottata dall'Assemblea plenaria della CDPE del 18 giugno 2009.

La CDPE sostiene l'iniziativa dell'UFFT nel senso di centralizzare nelle mani della Confederazione il versamento dei contributi degli enti pubblici agli esami di professione e agli esami professionali superiori. In questo caso i cantoni devono essere disposti ad accettare una riduzione proporzionale dei forfait versati dalla Confederazione se risultasse che questi ultimi corrispondano al tasso legale di finanziamento del 25%. Per quanto concerne i cantoni, essi rimangono sempre responsabili dei finanziamenti degli enti pubblici alle scuole specializzate superiori.

1.3 Alcune riflessioni nella prospettiva dell'elaborazione di un accordo intercantonale di finanziamento per le scuole specializzate superiori

1.3.1 Come attuare tra i cantoni una perequazione degli investimenti e dei contributi a favore della formazione professionale superiore?

Il Masterplan mette in risalto differenze notevoli tra i cantoni in materia d'impegno, d'investimenti e di contributi finanziari destinati alla formazione professionale superiore. Era dunque necessario riflettere in modo da creare a medio termine una base comune e di renderla operativa nell'ambito dell'accordo intercantonale di finanziamento per le scuole specializzate superiori. Hanno rivestito una parte importante i seguenti aspetti:

- La parte dei contributi cantonali dovrebbe corrispondere pressappoco al numero effettivo dei titoli di fine formazione.
- Il futuro finanziamento dovrebbe partire dalla totalità delle prestazioni finanziarie concesse fino a oggi dagli enti pubblici. Nel 2007 questi ultimi hanno assunto i costi delle scuole specializzate superiori fino a una concorrenza di CHF 320 milioni, in altre parole circa il 70% dei costi totali. Nella fattispecie, questo valore medio elevato è dovuto in particolare alla forte partecipazione degli enti pubblici di certe regioni (per es. la Svizzera romanda) e degli ambiti della sanità e dell'agricoltura, partecipazione che converrà senza dubbio correggere.
- Un accordo intercantonale di finanziamento deve fondarsi su una base comune. Si potrebbe anche distinguere nel finanziamento assicurato dagli enti pubblici fra un primo contributo cantonale ordinario, obbligatorio e identico per tutti e un secondo contributo cantonale, volontario, attribuito dal cantone sede, a titolo promozionale, ma che non è oggetto di un indennizzo intercantonale.
- Nell'ambito dell'accordo intercantonale, le tariffe applicabili ai pagamenti reciproci per le scuole specializzate superiori devono essere fissate partendo da un forfait calcolato in conformità a una parte dei costi totali medi per curriculum di formazione.

Si arriva quindi alla seguente conclusione:

Un accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori deve basarsi sui montanti versati fino a oggi alle scuole da parte della Confederazione e dei cantoni. La base delle tariffe si compone dei costi totali per curriculum e ambito. Un forfait sarà calcolato in percento dei costi totali medi (ordine di grandezza: dal 50% al 60%).

1.3.2 Come ci si deve comportare vista l'ampiezza variabile della partecipazione degli enti pubblici nei diversi campi della formazione?

In primo luogo e secondo il Masterplan tutti gli ambiti di formazione coperti dalle scuole specializzate superiori non causano gli stessi costi (i più bassi nel campo dell'economia, i più cari in quello dell'agricoltura). I diversi ambiti, in secondo luogo, ricevono da parte degli enti pubblici contributi molto differenziati. Inoltre per gli studenti le tasse dei corsi sono pure molto diverse. All'interno degli ambiti di formazione sussistono forti differenze in termini di costi e di partecipazione degli enti pubblici.

Sono importanti i seguenti aspetti:

- In diritto è applicato il principio dell'uguaglianza di trattamento tra grandezze comparabili. Tra grandezze non comparabili si applica un trattamento differente. Ciò vale anche per il finanziamento.

- Considerato il mandato di servizio pubblico concesso ai cantoni in materia di sanità, ambito in cui sono nel frattempo il principale datore di lavoro, i contributi sono particolarmente elevati. Ciò vale anche per il settore dell'agricoltura, i cui costi e contributi pubblici sono molto più elevati.
- Un'uguaglianza di trattamento tra gli ambiti della sanità, della socialità e dell'agricoltura da un lato, gli altri ambiti dall'altro, presuppone che i cantoni distinguano chiaramente il loro ruolo di prestatori di formazione, la loro funzione di datori di lavoro e ne regolino in modo differenziato il finanziamento.

La conclusione che discende da queste considerazioni è la seguente:

Per ripartire i costi occorrerà giungere a una concertazione con le conferenze dei direttori cantonali della sanità, degli affari sociali, dell'agricoltura e della selvicoltura. Nella fattispecie i dipartimenti della pubblica educazione dovrebbero essere competenti esclusivamente per i costi della formazione che devono essere assunti dagli enti pubblici in conformità della legge sulla formazione professionale. Quanto ai costi inerenti alla funzione di datore di lavoro o di autorità responsabile in materia di assistenza e di cura nel settore pubblico, essi devono essere a carico di un budget specifico e non del budget della formazione.

1.3.3 Mandato affidato al gruppo di progetto della CDPE Formazione professionale superiore

Il gruppo di progetto, incaricato dal Comitato della CDPE di elaborare accordi intercantionali nell'ambito della formazione professionale, doveva presentare entro fine 2009 un progetto di accordo di finanziamento per la formazione professionale superiore, tenuto conto dei seguenti elementi:

- L'accordo ha per oggetto l'indennizzo reciproco dei costi tra cantoni.
- L'accordo si riferisce esclusivamente alle prestazioni degli istituti di formazione e al loro costo e vigila sull'uguaglianza di trattamento dei diversi ambiti di formazione.
- L'accordo garantisce una partecipazione di ogni cantone ai costi delle scuole specializzate superiori, proporzionalmente al numero degli studenti iscritti nel proprio cantone.
- La tariffazione è effettuata sulla base della contabilizzazione dei costi totali. I costi di riferimento, applicabili a ogni ambito, sono calcolati su questa base e tradotti in un forfait. Essi permettono ai contributi degli enti pubblici di coprire in media dal 50% al 60% dei costi totali.
- L'accordo vigila sulla libertà di circolazione degli studenti.

1.4 Discussioni tra le parti in merito alla nuova impostazione da seguire (vedi anche 2.7.)

Dal maggio 2009 e su invito della direttrice dell'UFFT hanno avuto luogo incontri con i diversi partner. Vi hanno partecipato i direttori delle organizzazioni centrali dei datori di lavoro e dei lavoratori come pure il segretario generale della CDPE. Le discussioni hanno riguardato proposte in favore di un finanziamento pubblico degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei rispettivi corsi preparatori. In tale occasione la CDPE ha ricordato che la situazione giuridica relativa alla formazione professionale superiore non è identica a quella concernente la formazione di base. Dunque non è possibile interpretare la legge sulla formazione professionale nel senso di un impegno formale e vincolante da parte dei cantoni, volto a sostenere finanziariamente i curricula della formazione professionale superiore e, più specificatamente, i corsi preparatori agli esami di professione e agli esami professionali superiori. Inoltre, non trattandosi di formazioni regolamentate, non è possibile trattare questi corsi allo stesso modo dei curricula di formazione regolamentati (per es. quelli delle scuole specializzate superiori). I rappresentanti della CDPE hanno condiviso dunque le proposte dell'UFFT nel senso di ottenere un sostegno più forte da parte degli enti pubblici attraverso un finanziamento più consistente degli esami di professione da parte della Confederazione. Il comitato della CDPE e l'Assemblea plenaria hanno sottoscritto questa posizione.

I punti non ancora risolti sono trattati come segue:

| Argomento | Passi previsti | Responsabilità |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Riconoscimento internazionale | Esami dell'OCSE, National Qualifications Framework per la formazione professionale svizzera, accordi bilaterali con D, A ecc. cooperazione nel campo della formazione professionale e con altri paesi (per es. India) | UFFT |
| 2. Finanziamento delle scuole specializzate superiori | Redazione di un accordo intercantonale relativo alle SSS (il presente progetto) | CDPE |
| 3. Sviluppo della formazione professionale superiore | Passi da compiere e sostegno previsto concernente i progetti di sviluppo e il loro finanziamento. Le proposte (Unione padronale, UFFT) hanno come obiettivo un miglior sostegno agli organizzatori degli esami, favorendo lo sviluppo degli esami attraverso sovvenzioni a favore dei progetti previsti ai sensi dell'art. 54 della LFPr. | OML (Unione padronale, USAM) |

| Argomento | Passi previsti | Responsabilità |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | L'USAM sottomette un proprio modello di sostegno finanziario agli esami di professione e agli esami professionali superiori. Per i corsi preparatori occorre definire condizioni generali che serviranno da base a soluzioni di finanziamento analoghe a quelle utilizzate per le scuole specializzate superiori. | |
| 4. Corsi preparatori agli esami di professione e agli esami professionali superiori | L'UFFT ha elaborato proposte concrete in vista del versamento di un contributo più elevato della Confederazione all'organizzazione degli esami. Una prima opzione prevede l'aumento del contributo federale al massimo legale (25% delle uscite), ciò che sarà probabilmente realizzato nel 2011. La seconda opzione prevede in seguito l'estensione del contributo federale agli esami fino al 100% delle uscite, ciò che renderebbe necessaria una modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale. Bisognerebbe tuttavia osservare dapprima gli effetti della messa in atto della prima opzione. Parallelamente le associazioni padronali sviluppano un modello che comporta un insieme di criteri da utilizzare nell'ambito dell'elaborazione di un quadro normativo applicabile ai corsi preparatori. | UFFT Associazioni padronali |
| 5. Sostegno agli studenti | Sostegno previsto per gli studenti in formazione professionale superiore. Questo punto esige che si abbiano dati più precisi concernenti i partecipanti ai corsi preparatori. Un'inchiesta da condurre presso i partecipanti fornirà nuovi dati e informazioni entro la fine del 2011. | Sindacati e formazione |
| 6. Chiarificazione delle basi legali | Le opinioni divergono tra le parti per quel che concerne le basi legali che servono a finanziare i corsi preparatori. L'UFFT ha affidato l'incarico al professor Paul Richli, dell'Università di Lucerna, affinché la situazione sia chiarita. Egli è giunto alla conclusione che ai sensi della legge sulla formazione professionale i cantoni non possono essere obbligati a contribuire per un montante chiaramente definito al finanziamento della formazione professionale superiore. | UFFT |

2. DALL'ACCORDO INTERCANTONALE SULLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI DEL 1998 AL NUOVO ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (ASSS)

2.1 L'accordo in vigore

L'attuale accordo intercantonale del 27 agosto 1998 concernente le scuole specializzate superiori, al quale tutti i cantoni hanno aderito, si basa sul principio detto «à la carte»: i cantoni scelgono liberamente quali dei curricula di formazione desiderano iscrivere nell'ASSS e a quali curricula di altri cantoni desiderano contribuire. Fissano loro stessi il montante dei contributi da versare a favore dei curricula di formazione da loro proposti.

L'applicazione dell'accordo del 1998 ha incontrato grandi difficoltà, specialmente all'inizio. C'è voluto anche molto tempo prima che tutti i cantoni lo ratificassero. Il principio detto "à la carte" ha lo svantaggio che i contributi dei cantoni sono versati unicamente in funzione dei bisogni di ognuno di loro. E' dunque impossibile garantire un finanziamento armonico dei prestatori di formazione nell'insieme del paese. E' una situazione eterogenea, incerta e opaca per i prestatori di formazione, qualche volta grave per certi studenti oltre a sollevare discussioni infinite sull'aspetto giuridico e sul tema dell'affabilità.

2.2 Che cosa cambia con il nuovo accordo?

Il presente progetto di accordo si fonda sulla legge sulla formazione professionale, sui principi di revisione degli accordi intercantonali nel campo della formazione professionale, adottati il 29 ottobre 2004 dall'Assemblea plenaria della CDPE, e sul quadro fissato dalla CDPE nel momento in cui il nuovo mandato è stato affidato al gruppo di progetto.

Un gran numero di elementi dell'accordo in vigore può essere mantenuto. Ecco i punti principali del progetto di nuovo accordo che presentano differenze rispetto all'accordo del 1998:

- A seguito della decisione di principio del 29 ottobre 2004, il metodo detto «à la carte» è stato abbandonato con l'obiettivo di attuare la libera circolazione degli stu-

denti nelle scuole specializzate superiori oltre che a promuovere il pilotaggio e la coordinazione delle offerte di formazione. I prestatori che desiderano ricevere un finanziamento pubblico devono rispettare le disposizioni dell'accordo. Inversamente, tutti i cantoni che hanno aderito s'impegnano a finanziare le offerte di formazione che, previa approvazione, figureranno in allegato all'accordo.

- Il pilotaggio si esercita sulla base delle direttive che fissano le esigenze minime per quel che concerne la qualità, l'organizzazione, l'infrastruttura e la trasparenza dei costi. Volendo conservare una certa flessibilità nella redazione delle direttive, il loro contenuto non fa parte del testo dell'accordo. Poiché le direttive hanno valore di riferimento, la loro approvazione o modificazione richiede la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.
- I contributi, armonizzati a livello nazionale, sono fissati tenendo conto dei criteri descritti nei principi concernenti la revisione del 29 ottobre 2004 e in funzione d'inchieste sui costi sostenuti regolarmente. Il montante dei contributi è fissato dalla Conferenza dei cantoni firmatari.

2.3 La libera circolazione come importante obiettivo formativo e politico

Il presente progetto di accordo tende alla libera circolazione degli studenti delle scuole specializzate superiori. Per la formazione professionale superiore ciò rappresenta un salto quantistico che attua l'uguaglianza degli studenti di questi curricula con quelli delle scuole universitarie professionali e delle università. Sul piano dell'offerta, la libera circolazione stimola la concorrenza e costituisce un fattore di qualità. Potrebbe incitare i piccoli prestatori di formazione a sviluppare offerte specifiche e ad avviare cooperazioni.

I principali argomenti a favore della libera circolazione degli studenti delle scuole specializzate superiori, sono i seguenti:

- Le norme che regolano il grado terziario devono essere identiche, comunque almeno simili per tutti i prestatori e per tutti gli studenti.
- Le studentesse e gli studenti delle scuole specializzate superiori sono adulti in possesso di un diploma professionale, molti hanno un impiego, esperienza professionale, un compagno o una compagna. Flessibili e mobili, scelgono in tutta libertà il luogo della loro formazione di base e continua. Considerati la mobilità e il modo di vita attuale, non esiste nessuna giustificazione volta a limitare i giovani nella scelta del loro luogo di studio.
- Solo la libera circolazione può promuovere la concorrenza tra prestatori di formazione e dunque aumentarne la qualità.

2.4 A proposito della tariffazione nell'ambito delle scuole specializzate superiori.

2.4.1 Situazione attuale

Sotto il regime dell'accordo intercantonale del 27 agosto 1998 sulle scuole specializzate superiori, i contributi sono fissati in funzione del costo medio di formazione, cioè il costo di gestione dopo deduzione delle tasse per il corso, del costo delle infrastrutture e di eventuali sussidi federali. Il montante dei contributi non può superare i 3/4 del costo medio di formazione. Queste disposizioni si sono parzialmente vanificate nella loro sostanza con l'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale e l'abbandono del principio secondo cui i sussidi federali erano fissati sulla base delle uscite. Sono state adottate in seguito soluzioni pragmatiche per le scuole specializzate superiori, principalmente sotto forma di tariffe forfettarie. Nella Svizzera tedesca quest'ultime ammontano a CHF 315 per periodo di corsi settimanali e per un anno (CHF 157.50 per un semestre). Il 1° agosto 2008 le tariffe fissate nell'ambito dell'accordo sulle scuole specializzate superiori sono state aumentate del 20% come compensazione vista la soppressione dei sussidi federali. La tariffa attuale è dunque di CHF 380 per periodo di corso settimanale per un anno. (CHF 190 per un semestre). I curricula di formazione negli ambiti della sanità e della socialità beneficiano di tariffe speciali.

2.4.2 Rilevamento dei costi attuali

Nel progetto di nuovo accordo, la base per fissare le tariffe è il costo lordo medio per curriculum di formazione (costi di gestione e d'infrastruttura). E' indispensabile partire dal costo totale per giungere alla trasparenza e all'affidabilità dei costi. I dati necessari sono stati ottenuti utilizzando un estratto dei costi per l'anno 2008 ricavato da un'inchiesta pilota. Esso include i costi per i salari (amministrazione e corpo insegnante), le spese di funzionamento e il costo dell'infrastruttura e i contributi del cantone sede e degli altri cantoni, le tasse dei corsi oltre ad altre diverse entrate. Il tutto può ugualmente servire da base comune per i cantoni in vista di eventuali convenzioni concernenti prestazioni con organismi che offrono formazioni.

La valutazione dell'inchiesta pilota dimostra che la qualità dei dati raccolti è molto disparata. Tenuto conto delle verifiche effettuate, il gruppo di lavoro è tuttavia giunto alla conclusione che i dati rilevati concernenti i costi costituiscano una base sufficiente per l'elaborazione di una prima struttura tariffaria. Le tariffe proposte dovranno tuttavia essere verificate e differenziate in funzione di altre verifiche e, se del caso, di adattamenti futuri.

Il rilevamento dei costi, eseguito nel 2008, aveva come base la seguente situazione.

| Ambito | Curricoli di formazione 2008 | A/B | Numero di semestri | Numero di lezioni | Numero di studenti | | Numero classi | Media per classe |
|-----------------------------------|------------------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | effettivo | calcolato a 18 / pro curriculum | | |
| Tecnico | 18 | A/B | 4 a 8 | 1440 a 2510 | 1279 | 1388 | 67.5 | 18.9 |
| Ristorazione e turismo | 5 | A | 3 a 5 | 1633 a 3066 | 991 | 1069 | 48 | 20.6 |
| Economia | 11 | B | 6 | 1440 a 1680 | 1042 | 1139 | 53 | 19.7 |
| Agricoltura e selvicoltura | 2 | B/A | 4 a 6 | 1800 a 3310 | 91 | 135 | 7 | 13 |
| Sanità | 7 | B/A | 6 | 2500 a 3240 | 818 | 1109 | 58 | 14 |
| Sociale e formazione degli adulti | 6 | A/B | 6 a 8 | 1760 a 3840 | 908 | 908 | 41 | 22 |
| Arti visive e arti applicate | 1 | B | 6 | 1600 | 35 | 36 | 2 | 17.5 |

A = Tempo pieno, B = Tempo parziale

Il quadro dimostra la grande diversità che caratterizza le scuole specializzate superiori dal punto di vista del contenuto degli studi, della loro durata e dei costi. Riflette anche fino a che punto è limitata la base sulla quale si è lavorato con i dati raccolti. Essa non permette una differenziazione secondo ogni ambito d'indirizzo di studio.

Prossimamente saranno disponibili i dati rilevati per gli anni 2009 e 2010 concernenti tutti i cantoni e con un numero più elevato di prestatori di formazione. Il modello di calcolo utilizzato attualmente potrà così essere ottimizzato e la base dei dati allargata. Un gruppo di lavoro, istituito dalla Commissione finanziamento della formazione professionale del CSFP con la partecipazione dell'UFFT e dell'azienda Pricewaterhouse Coopers (PwC), mandataria per questo dossier, s'incarica di preparare i dati concernenti i costi. Questi dati per l'anno 2009 saranno disponibili nell'autunno 2010 e quelli per l'anno 2010 nel 2011. Nell'autunno 2011, secondo il calendario previsto, la CDPE sarà chiamata a pronunciarsi definitivamente sull'accordo, essendo state consolidate le cifre alla base dei calcoli delle tariffe. Poiché la competenza di fissare le tariffe è della Conferenza dei cantoni firmatari, la decisione definitiva cadrà al più presto in occasione della prima seduta dopo l'entrata in vigore dell'accordo, cioè probabilmente dopo il 1° agosto 2013. Entro questo termine la validità e la plausibilità delle cifre saranno nuovamente controllate poiché saranno disponibili i risultati concernenti gli anni 2011 e 2012.

2.4.3 Tariffazione

La tariffazione per le scuole specializzate superiori è difficile per le grandi differenze dei costi che esistono tra i prestatori di formazione. Ciò è dovuto in parte al fatto che l'applicazione dei nuovi piani quadro di studio dei curricula di formazione è a stadi differenti secondo le scuole. Per altro non si dispone che parzialmente, se non totalmente, di dati aggiornati. Le inchieste riguardanti la determinazione delle tariffe si basano su dati forse parzialmente superati. Ci si è dunque accontentati di una base di calcolo limitata per fissare le tariffe. Era inoltre necessario definire criteri realistici che non falsassero la concorrenza pur permettendo un pilotaggio delle offerte.

Il gruppo di progetto ha scelto il seguente modello:

- La base della tariffazione è costituita dai costi totali lordi per curriculum di formazione (costi d'esercizio e d'infrastruttura). Questi costi sono definiti in conformità a uno schema di calcolo unificato.
- Le cifre così ottenute sono in seguito rapportate al numero minimo di ore di formazione fissato dai piani quadro di studio. Conformemente all'ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le condizioni minime di riconoscimento dei curricula di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori, i curricula che esigono un attestato federale di capacità (AFC) nell'ambito corrispondente agli studi comprendono un minimo di 3600 ore di formazione, quelle che esigono un altro titolo del grado secondario II al minimo di 5400 ore di formazione. Per il calcolo delle tariffe, la metà del numero minimo di lezioni considerate di presenza (insegnamento in classe, ambiti di studio accompagnati da un insegnante) dà diritto di ricevere contributi, ciò significa che 1800 periodi di corso danno diritto a contributi per i curricula che comportano un minimo di 3600 ore di formazione e 2700 per quelli che comportano un minimo di 5400 ore di formazione, indipendentemente dalla durata della formazione.
- I valori ottenuti sono in seguito rapportati a un numero minimo di 18 studenti per classe, ciò che permette di definire un valore standard per curriculum e per studente. Questi valori standard sono sottoposti a regolari revisioni.
- I contributi ammontano dal 50% al 60% di questo valore standard secondo il mandato della CDPE. Se il rilevamento dei costi per il 2009 fornirà dati più particolareggiati e più completi, sarà possibile inserire i valori rilevati per i singoli indirizzi di studio in una scala tariffaria modello. Sarà dunque possibile stabilire le tariffe per i differenti curricula di studio e per i differenti modelli usati nella pratica (tempo pieno, tempo parziale, con o senza formazione preliminare nel settore).

Sulla base dei dati rilevati a titolo di valutazione pilota nel 2008, risultano i valori seguenti:

| Ambito | Tecnica | Ristorazione, turismo, economia domestica | Economia | Agricoltura e selvicoltura | Sanità | Socialità e formazione degli adulti | Arti visive e arti applicate | Trasporti | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|----------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| A = Tempo pieno B = Tempo parziale | B A | A B A | B A B | A B A | B A B | A B A | B B A | | | | | | | | |
| Costo del curriculum di formazione per classe e semestre | 93'566 | 188'342 | -- | 277'206 | 84'347 | -- | 77'880 | 152'554 | 125'338 | 196'763 | 114'586 | 144'979 | 73'839 | -- | |
| Costo del curriculum per studente (classe di 18 min.) e per semestre | 4'744 | 10'206 | -- | 11'550 | 4'229 | -- | 3'461 | 8'475 | 6'963 | 8'331 | 5'160 | 5'732 | 4'102 | -- | |
| Forfait ASSS 50% | 2'372 | 5'110 | -- | 5'778 | 2'120 | -- | 1'910 | 4'240 | 3'485 | 4'170 | 2'585 | 2'870 | 2'060 | -- | |
| Forfait ASSS 60% | 2'846 | 6'127 | -- | 6'934 | 2'544 | -- | 2'080 | 5'090 | 4'183 | 5'003 | 3'105 | 3'443 | 2'470 | -- | |
| A titolo comparativo: tariffa attuale per semestre in base all'ASSS | 2'720 | 5'670 | -- | 5'730 | 2'380 | -- | 2'700 | 5'665 | 4'100 | 6'500 | 5'525 | 6'947 | 2'645 | -- | |
| Osservazioni | -- | -- | -- | Dati non disponibili | -- | -- | Dati non disponibili | Un solo istituto | Un solo istituto | In generale finanziamento completo | -- | La tariffa ASSS copre il costo della formazione secondo UFAS | Un solo istituto | Dati non disponibili ancora | Nuovo ambito, dati non ancora disponibili |

2.4.4 Conseguenze finanziarie

Durante l'anno di studio 2007/2008 19'000 persone hanno studiato in una scuola specializzata superiore. Queste scuole rilasciano ogni anno circa 4000 diplomi. Gli ambiti della sanità, del sociale e delle arti non sono ancora inclusi in queste cifre. Secondo stime effettuate, il numero di diplomi supplementari rappresentanti queste professioni è di circa 2500/3000 l'anno.

Le tariffe ottenute, riferendosi ai dati pilota rilevati per i sette ambiti delle scuole specializzate superiori, si situano sia vicino alle attuali tariffe ASSS sia parzialmente al disotto. Ciò significa che, sulla base delle condizioni generali prese in considerazione, non ci sarà un aumento dei costi per i cantoni. I costi che saranno concretamente a carico dei cantoni come pure le loro conseguenze sui prestatori dovranno essere verificati nell'ambito di una procedura di consultazione e sulla base delle cifre riguardanti l'inchiesta 2009 (disponibili nell'autunno 2010).

2.4.5 Pilotaggio delle uscite da parte dei cantoni

Secondo il Masterplan per la formazione professionale superiore, nel 2007 i cantoni hanno versato alle scuole specializzate superiori contributi per un totale di CHF 320 milioni. I montanti variano da cantone a cantone in maniera molto evidente, andando dal 3% al 19% del totale delle uscite per la formazione professionale. La libera circolazione, auspicata dal nuovo accordo, contribuirà in maniera decisiva a ridurre queste differenze tra cantoni e a ripartire in modo più equo il carico finanziario della formazione professionale superiore.

Ci sono tre strumenti principali che permettono ai cantoni di pilotare e di influire sui corsi:

- a la decisione dei cantoni di collocare un'offerta nel campo di applicazione dell'ASSS (art. 4): il cantone sede è libero di proporre o meno che tale o tal'altra formazione sia inserita nell'accordo. La sua proposta dev'essere accompagnata dalla prova che l'offerta in questione soddisfa le esigenze minime previste dall'art. 5.
- b il tasso del contributo, determinato in maniera flessibile in percentuale del costo medio lordo della formazione (art. 7, cpv. 2), le misure fiancheggiatrici come la trasparenza dei costi, che permettono l'assorbimento dei benefici e il finanziamento incrociato (art. 7, cpv. 3), la flessibilità del tasso del contributo permettono di pilotare le uscite totali dei cantoni in favore delle scuole specializzate superiori. Il tasso del contributo può essere fissato in maniera che non sia superata una determinata soglia. I cantoni firmatari possono decidere sul montante totale dei loro

contributi in funzione delle loro scelte politiche nel campo educativo come pure in funzione della loro politica finanziaria. Se, inoltre, il tasso del contributo flessibile dal 50% al 60% (come definito nel mandato del gruppo di progetto) fosse fissato in maniera allargata, per esempio dal 40% al 70%, la flessibilità e le possibilità di pilotaggio sarebbero aumentate in ugual misura.

- c le direttive concernenti le esigenze minime (art. 5): permettono di formulare diverse obbligazioni e diversi criteri che i prestatori di formazione devono assolvere affinché i loro curricula siano accettati nell'accordo. Questi criteri possono essere modificati in funzione dei cambiamenti di orientamento della politica educativa o finanziaria. I criteri previsti sono i seguenti: prova del bisogno, numero minimo di partecipanti, regolarità dell'offerta, esigenze di qualità, trasparenza dei costi ecc. (si veda in allegato una prima proposta di direttive).

2.5 Come vigilare sul controllo della qualità?

I curricula di formazione delle scuole specializzate superiori, che rilasciano un titolo riconosciuto sul piano federale, sottostanno a una procedura di riconoscimento. La Commissione federale delle scuole specializzate superiori verifica che i curricula soddisfino le disposizioni dell'ordinanza dell'11 marzo 2005 concernente le condizioni minime per il riconoscimento dei curricula di formazione degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori. Nel corso di questa procedura, i curricula subiscono un esame approfondito e completo (vedi la guida relativa alla procedura di riconoscimento). Questo esame concerne tanto la forma quanto il contenuto, osservati lungo tutto lo svolgimento di un curriculum di riferimento di un prestatore di formazione.

La Commissione federale delle scuole specializzate superiori ha il diritto di procedere a verifiche periodiche all'infuori della procedura di riconoscimento. Tali verifiche possono aver luogo su richiesta di un cantone oppure quando le verifiche che un cantone ha fatto hanno accertato che non ci sono più le premesse per un riconoscimento. D'altronde la Commissione, in accordo con il cantone, può procedere a verifiche limitate a certi temi o a certe problematiche con l'obiettivo di migliorare o sviluppare determinati curricula.

La sorveglianza delle scuole specializzate superiori è compito dei cantoni, che possono scegliere la procedura da utilizzare. Verificano regolarmente (al minimo ogni tre anni) se le condizioni per il riconoscimento sussistono sempre, convengono con i prestatori di formazione eventuali misure da prendere e si assicurano che tali misure siano adottate. (vedi la guida: sorveglianza e vie legali nelle scuole specializzate superiori).

2.6 Curricoli di formazione della sanità, dell'ambito sociale e dell'agricoltura: loro inserimento nella logica del sistema della formazione professionale.

Gli accordi di finanziamento dell'ambito educativo hanno come base il principio secondo cui sono indennizzate solo le prestazioni di tipo scolastico; si tratta di offerte di formazione di cui i cantoni sono responsabili o ente che li sovvenziona. Per quel che concerne la formazione pratica, essa è assicurata dal mondo del lavoro (aziende) al quale spetta il finanziamento. Non occorre disporre di una ripartizione degli oneri a livello intercantonale per la formazione pratica, poiché gli studenti nei periodi di pratica forniscono prestazioni che fruttano un'entrata. Negli ospedali, per esempio, queste prestazioni sono indispensabili, così come sostenute dai responsabili del settore.

Di conseguenza, spetta all'azienda che organizza il periodo di pratica assumere il costo delle prestazioni di formazione che si riferiscono al campo della formazione pratica, come pure le indennità di stage. Incontestabilmente ciò rappresenta un cambiamento fondamentale in confronto con la regolamentazione precedente per es. nell'ambito della sanità, secondo cui il finanziamento della formazione tanto pratica quanto scolastica era assicurato nella sua totalità da contributi cantonali della Croce rossa svizzera. E' chiaro che questo «difetto» del sistema dev'essere corretto con la nuova norma.

2.7 Armonizzazione con l'evoluzione prevista per gli esami di professione e gli esami professionali superiori

La CDPE ha deciso di sostenere gli sforzi dell'UFFT in vista di centralizzare nelle mani della Confederazione il versamento di contributi degli enti pubblici agli esami di professione e agli esami professionali superiori (cfr. cifra 1.2). Resta la questione a sapere in che misura e secondo quale modello bisognerebbe in futuro concretizzare questo sostegno. Evidentemente il modo di concepire il finanziamento pubblico dei diversi tipi di offerte della formazione professionale superiore avrà un impatto sull'evoluzione e sulla collocazione di queste offerte. Da parte delle organizzazioni del mondo del lavoro si esprime il timore che un accordo che si limitasse a regolamentare i contributi alle scuole specializzate superiori avrebbe come conseguenza che la preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori si trasformi gradatamente in curricula di scuola specializzata superiore. Una simile evoluzione rappresenterebbe un indebolimento di questo tipo di formazione, il cui costo a carico degli enti pubblici aumenterebbe. E' dunque importante vigilare affinché si agisca in modo armonizzato tra i due ambiti della formazione professionale superiore per evitare effetti indesiderabili di tipo strutturale e finanziario. Siccome il contenuto delle proposte concernenti gli esami di professione e gli esami professionali superiori non è noto, e pure sconosciuto è il termine entro il quale saranno presentate, bisogna in ogni caso che l'accordo attuale sulle scuole specializzate superiori rimanga in vigore per questo settore fino all'entrata in vigore di nuove soluzioni e di nuove norme.

3 L'ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (ASSS)

| Progetto di accordo | Commento |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Disposizioni generali | |
| Art. 1 Scopo | <p>¹L'accordo regola il libero accesso intercantonale ai curricula di formazione proposti dalle scuole specializzate superiori e riconosciuti in virtù della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) come pure l'ammontare dei contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili dei curricula di cui sopra.</p> <p>²Esso promuove la ripartizione degli oneri tra i cantoni, la coordinazione delle offerte di formazione e la libera circolazione delle studentesse e degli studenti; ne deriva per questi ultimi uno sgravio finanziario.</p> |
| Art. 2 Campo di applicazione | Art. 2, cpv. 3 Questa disposizione permette ai cantoni di concludere accordi finanziari differenti per rispondere a bisogni specifici. Tali accordi sono tuttavia valevoli per i cantoni firmatari che li hanno conclusi. Nei rapporti con tutti gli altri cantoni valgono soltanto le disposizioni finanziarie previste dall'ASSS. |
| | <p>¹L'accordo si applica all'ambito delle scuole specializzate superiori ai sensi dell'art. 29 della LFPr.</p> <p>²Gli studi post-diploma non sono retti dal presente accordo.</p> <p>³Due cantoni firmatari o più possono adottare disposizioni finanziarie che divergono da quelle del presente accordo.</p> |
| II. Diritto ai contributi | |
| Art. 3 Curricoli di formazione con diritto ai contributi | <p>¹Danno diritto ai contributi i curricula di formazione proposti da prestatori pubblici o privati e riconosciuti dall'ufficio federale competente.</p> |

| Progetto di accordo | Commento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>²I curricula che si trovano in procedura di riconoscimento danno diritto ai contributi ove una decisione di apertura della procedura sia stata presa dall'ufficio sopramenzionato.¹</p> <p>³I contributi sono versati al prestatore della formazione.</p> | |
| <p>Art. 4 Lista dei curricula di formazione che danno diritto ai contributi</p> <p>¹I cantoni trasmettono al segretariato la lista dei curricula di formazione che intendono iscrivere nel campo di applicazione dell'accordo, fornendo la prova che sono conformi alle esigenze minime previste dall'art. 5.</p> <p>²Il segretariato tiene un elenco dei curricula che danno diritto al versamento di contributi. L'elenco è aggiornato all'inizio di ogni anno di studio.</p> | <p>Su domanda del cantone sede, le scuole specializzate superiori private possono essere ugualmente sottomesse all'accordo. In tal caso il cantone sede deve vigilare sul rispetto delle condizioni dell'accordo, in particolare per quanto concerne le disposizioni di cui agli art. 5, 8, 9 e 10.</p> <p>Inoltre possono ricevere contributi solo gli istituti che partecipano alle inchieste sui costi e che forniscono i dati necessari conformi al modello di calcolo dei costi. (cfr. art. 5, cpv. 1 sulla trasparenza dei costi)</p> |
| <p>Art. 5 Presupposti per la concessione dei contributi</p> <p>¹La Conferenza dei cantoni firmatari emana direttive in cui sono definite le esigenze minime applicabili ai curricula di formazione che danno diritto ai contributi. Le esigenze concernono segnatamente l'esistenza di un bisogno particolare, l'organizzazione, l'infrastruttura, l'assicurazione qualità, la trasparenza dei costi e le tasse dei corsi.</p> <p>²Il cantone sede del prestatore di formazione e, all'occorrenza, i cantoni che partecipano al finanziamento della formazione, devono versare, per le proprie studentesse e i propri studenti, contributi almeno equivalenti a quelli previsti dal presente accordo.</p> | <p>Le direttive devono garantire che i curricula di formazione proposti siano realizzati secondo condizioni quadro similari su tutto il territorio nazionale e che siano valutati in conformità a identici criteri di qualità. I cantoni sono liberi di scegliere il modo con cui applicare le direttive, per es. sulla base di convenzioni concernenti le prestazioni.</p> <p>Le direttive sono uno strumento flessibile grazie al quale la Conferenza dei cantoni firmatari può pilotare le offerte in funzione di criteri politici e finanziari e assicurare un utilizzo ottimale delle risorse. L'adozione di queste direttive ha bisogno di un largo consenso (maggioranza dei due terzi dei cantoni firmatari, cf. art. 11).</p> |

¹ Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le condizioni minime di riconoscimento dei curricula di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori

| Progetto di accordo | Commento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>³Le offerte di formazione uniche in Svizzera e i prestatori delle regioni periferiche o dell'area linguistica italoфона o romancia possono essere oggetto, per quanto concerne le esigenze minime, di un regime d'eccezione deciso dalla Conferenza dei cantoni firmatari.</p> | |
| <p>III. Contributi</p> | |
| <p>Art. 6 Cantone debitore</p> <p>¹Per i contributi versati ai sensi dell'art. 3 dell'accordo, il cantone debitore è il cantone di domicilio all'inizio della formazione.</p> <p>²E' considerato cantone di domicilio della studentessa o dello studente:</p> <p>a il cantone d'origine delle studentesse e degli studenti di nazionalità svizzera i cui genitori risiedono all'estero o che, orfani di madre e di padre, vivono all'estero; se c'è più di un cantone d'origine, vale quello della cittadinanza più recente; resta riservato quanto sancito alla lettera d.</p> <p>b il cantone cui sono stati assegnati le rifugiate o i rifugiati e gli apolidi che hanno raggiunto la maggiore età e che sono orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all'estero; riservato quanto sancito alla lettera d.</p> <p>c il cantone nel quale si trova il domicilio civile per le studentesse e gli studenti di nazionalità straniera, che hanno raggiunto la maggiore età, orfani di padre e di madre o i cui genitori vivono all'estero; riservato quanto sancito alla lettera d.</p> <p>d il cantone nel quale le studentesse e gli studenti, che hanno raggiunto la maggiore età all'inizio della formazione, hanno scelto come residenza permanente durante due anni al minimo e nel quale hanno esercitato un'attività</p> | <p>Le disposizioni concernenti il cantone debitore devono essere identiche in tutti gli accordi di libera circolazione e di finanziamento.</p> |

| Progetto di accordo | Commento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>lucrative – senza essere simultaneamente in formazione – che ha loro permesso di essere finanziariamente indipendenti; la gestione di un'economia domestica e l'assolvimento del servizio militare sono ugualmente considerati come attività lucrative.</p> <p>e in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova, all'inizio della formazione, il domicilio civile dei genitori o l'ultima sede delle autorità tutelari competenti.</p> | |
| <p>Art. 7 Ammontare dei contributi</p> <p>¹Il montante dei contributi è fissato secondo i principi seguenti:</p> <p>a i contributi sono versati sotto forma di montanti forfettari per curriculum di formazione, per studente e per semestre;</p> <p>b i curriculum sono suddivisi in gruppi tariffari differenti, in funzione del costo medio di ogni ambito di formazione;</p> <p>c il montante dei contributi è stabilito a partire dal costo lordo medio di formazione (costo di gestione e delle infrastrutture) con riferimento alla durata minima della formazione teorica e pratica indicata nel piano degli studi e a un numero di riferimento definito per le classi del curriculum.</p> <p>²I contributi sono fissati in modo da coprire, per ogni gruppo tariffario, dal 50% fino al 60% del costo lordo medio stabilito per la formazione.</p> <p>³Gli eventuali benefici devono essere utilizzati sia per una riduzione delle tasse sia investiti nello sviluppo del curriculum.</p> | <p>I seguenti parametri si applicano al momento di determinare le tariffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo medio lordo per curriculum di formazione. I costi sono rilevati regolarmente in conformità a uno schema di calcolo unico; • le durate minime di formazione per curriculum (formazione teorica e pratica) sono indicate nel piano quadro degli studi. I valori di riferimento proposti corrispondono alla metà del numero minimo di lezioni indicato nel piano: 1800 lezioni per i curriculum che seguono una formazione preliminare corrispondente e 2700 lezioni per i curriculum senza formazione preliminare corrispondente; • il numero di riferimento degli studenti per classe di ogni curriculum dev'essere fissato dalla Conferenza dei cantoni firmatari. Il gruppo di progetto propone la cifra di 18 studenti. <p>Il grado di copertura di 50% – 60% corrisponde al mandato che la CDPE ha trasmesso al gruppo di progetto il 18 giugno 2009. Che questo grado di copertura sia plausibile e finanziariamente sostenibile con riferimento alle prestazioni concernenti le scuole specializzate superiori e il carico finanziario dei cantoni, dovrà essere chiarito nell'ambito della consultazione (cfr. anche cifra 2.4.5. lett. b.)</p> |

| Progetto di accordo | Commento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 8 Tasse dei corsi</p> <p>¹I prestatori di formazione possono prelevare eque tasse dei corsi.</p> <p>²La Conferenza dei cantoni firmatari può fissare i montanti minimi e massimi da riscuotere per ogni curriculum di formazione. Se le tasse dei corsi superano il tetto fissato, il montante dei contributi da versare per il curriculum in questione sarà diminuito di conseguenza.</p> | <p>Per assicurare un'uguaglianza di trattamento tra studentesse e studenti dei diversi curriculum, si deve poter garantire che le tasse dei corsi siano fissate all'interno di una determinata forchetta. La Conferenza dei cantoni firmatari può intervenire nel caso in cui un prestatore percepisse tasse considerate esagerate.</p> |
| <p>IV. Studentesse e studenti</p> | |
| <p>Art. 9 Studentesse e studenti provenienti dai cantoni firmatari</p> <p>I cantoni e le scuole situate sul loro territorio concedono alle studentesse e agli studenti che frequentano un curriculum di formazione che entra nel campo di applicazione del presente accordo gli stessi diritti riconosciuti alle proprie studentesse e ai propri studenti.</p> | |
| <p>Art. 10 Studentesse e studenti provenienti da cantoni non firmatari.</p> <p>¹Le studentesse e gli studenti come pure le candidate e i candidati agli studi che provengono da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono pretendere uguaglianza di trattamento. Possono essere ammessi a un curriculum di formazione solo se tutte le studentesse e tutti gli studenti dei cantoni firmatari hanno ottenuto un posto di formazione.</p> <p>²Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo devono, oltre alle tasse del corso, versare un montante almeno equivalente ai contributi previsti dall'art. 7.</p> | <p>Gli studenti provenienti da cantoni non firmatari possono far domanda di una borsa di studio per ridurre le spese a loro carico.</p> |

| Progetto di accordo | Commento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Esecuzione | |
| <p>Art. 11 Conferenza dei cantoni firmatari</p> <p>¹La Conferenza dei cantoni firmatari si compone delle direttrici e dei direttori della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all'accordo.</p> <p>²Come ultima istanza, prende tutte le decisioni riguardanti l'accordo. In particolare:</p> <p>a emana direttive concernenti le esigenze minime previste all'art. 5;</p> <p>b fissa il montante dei contributi secondo i principi definiti all'art. 7;</p> <p>c fissa i montanti minimi e massimi delle tasse dei corsi per curriculum conformemente all'art. 8;</p> <p>d elegge i membri e la presidente o il presidente della Commissione ASSS</p> <p>e approva il rapporto della Commissione ASSS.</p> <p>³Le decisioni prese ai sensi del cpv. 2, lett. a, b, c, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.</p> | <p>La Conferenza dei cantoni firmatari è prevista in quanto organo di pilotaggio (come nell'accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali [ASUP]). Si tratta di un elemento nuovo rispetto all'accordo attuale. La Conferenza deve in particolare emanare direttive concernenti le condizioni minime relative alla concessione dei contributi e fissare il montante minimo di queste concessioni.</p> |
| <p>Art. 12 Commissione ASSS</p> <p>¹La Conferenza dei cantoni firmatari istituisce una Commissione dell'accordo sui contributi alle formazioni delle scuole specializzate superiori (Commissione ASSS) incaricata dell'applicazione di detto accordo.</p> <p>²La Commissione ASSS si compone di un minimo di sette membri eletti per una durata di quattro anni. Vi sono rappresentati i cantoni firmatari, la Confederazione e le organizzazioni del mondo del lavoro.</p> | <p>La composizione della Commissione è di competenza della Conferenza dei cantoni firmatari che può considerare diversi criteri per l'elezione dei membri della Commissione. Sembra importante, ad esempio, che i cantoni abbiano una chiara maggioranza in seno alla Commissione e che ci sia una rappresentanza equilibrata dei cantoni prestatori di formazione e dei cantoni che usufruiscono di questa formazione.</p> |

| Progetto di accordo | Commento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>³La Commissione ASSS è competente per i seguenti compiti. In particolare:</p> <p>a avigila sull'applicazione dell'accordo, in particolare sull'attività del segretariato;</p> <p>b integra i curricula che rispondono alle esigenze minime definite dalle direttive nella lista delle formazioni che danno diritto a contributi, in caso contrario procede al loro stralcio dalla lista;</p> <p>c assicura la preparazione dei dossier sugli oggetti che richiedono una decisione della Conferenza dei cantoni firmatari;</p> <p>d emana norme con l'obiettivo di specificare le modalità di fatturazione e di versamento dei contributi, i termini e i giorni di riferimento, come pure gli interessi di mora, e</p> <p>e dà scarico annualmente delle sue attività alla Conferenza dei cantoni firmatari.</p> <p>⁴Elabora un regolamento interno.</p> | |
| <p>Art. 13 Segretariato</p> <p>¹Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell'accordo.</p> <p>²Ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a mantenere aggiornata la lista delle formazioni che danno diritto ai contributi;</p> <p>b rilevare il costo dei curricula di formazione delle scuole specializzate superiori, conformemente all'art. 7;</p> <p>c elaborare proposte riguardanti le esigenze minime, preparare e verificare l'adozione del montante dei contributi;</p> | |

| Progetto di accordo | Commento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d tenere informati i cantoni firmatari;</p> <p>e assicurare il coordinamento e</p> <p>f regolamentare le questioni di procedura.</p> <p>³Le spese di segretariato, determinate dall'esecuzione del presente accordo, sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite in proporzione al numero dei loro abitanti. Sono fatturate annualmente.</p> | |
| <p>Art. 14 Istanza arbitrale</p> <p>¹Eventuali controversie, che potrebbero sorgere tra cantoni firmatari nell'ambito dell'applicazione di quest'accordo, sono regolate secondo la procedura definita dall'accordo quadro del 24 giugno 2005 concernente la collaborazione intercantonale integrata con la compensazione degli oneri (ACI)</p> <p>²Nel caso di controversie non risolte in conformità a quest'accordo, la decisione spetta su denuncia al Tribunale federale ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 lett. b della legge sul tribunale federale.²</p> | <p>Poiché si tratta di una compensazione degli oneri, è obbligatorio applicare la convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (ACI) per quel che concerne le controversie. Ciò vale per tutte le controversie legate all'accordo.</p> |
| VI. Disposizioni finali | |
| <p>Art. 15 Entrata in vigore</p> <p>¹Il presente accordo entra in vigore dopo l'adesione di almeno 15 cantoni, il più presto all'inizio dell'anno di studio 2013/2014.</p> <p>²Se un cantone é responsabile o corrispondente di una scuola o di un'istituzione che propone un curriculum di formazione può, durante un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, far dipendere da una sua preventiva autorizzazione il versamento dei contributi per la frequenza dello stesso curriculum di formazione presso una scuola situata fuori cantone.</p> | <p>Questa disposizione transitoria permette ai cantoni sede di adottare, entro i termini definiti, i provvedimenti necessari affinché il prestatario di formazione diventi competitivo sul mercato.</p> |

² Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

| Progetto di accordo | Commento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 16 Denuncia</p> <p>Il presente accordo può essere denunciato il 30 settembre di ogni anno, per mezzo di una dichiarazione scritta indirizzata al segretariato e con un preavviso di due anni. La denuncia può essere fatta solo dopo cinque anni dall'adesione.</p> | |
| <p>Art. 17 Obblighi perduranti dopo la denuncia</p> <p>Se un cantone denuncia il presente accordo, rimangono validi i suoi obblighi sottoscritti in virtù di quest'accordo, nei confronti delle studentesse e degli studenti che sono in formazione al momento della denuncia.</p> | |
| <p>Art. 18 Abrogazione dell'accordo intercantonale del 27 agosto 1998 sulle scuole specializzate superiori</p> <p>¹La Conferenza dei cantoni firmatari dell'accordo intercantonale del 27 agosto 1998 sulle scuole specializzate superiori (ASSS) decide sulla data di abrogazione del citato accordo.</p> <p>²Quando un cantone aderisce al presente accordo, le scuole specializzate superiori con sede nel cantone sono automaticamente stralciate dall'allegato del vecchio accordo.</p> | <p>Se al momento della decisione concernente il presente accordo non è ancora disponibile una nuova soluzione di cofinanziamento dei corsi preparatori agli esami di professione e agli esami professionali superiori occorrerà allora prolungare la validità dell'accordo attuale sulle scuole specializzate superiori per la parte riguardante i corsi preparatori.</p> |
| <p>Art. 19 Principato del Liechtenstein</p> <p>Il principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari.</p> | |

4 ALLEGATO

4.1 Documentazione

Documenti della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

- Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS) del 27 agosto 1998 (<http://www.edk.ch/dyn/11615.php>)
- Linee guida per la revisione degli accordi nell'ambito della formazione professionale del 29 ottobre 2004 (www.edk.ch/dyn/21423.php / disponibile in francese e tedesco)
- Schema di calcolo per il rilevamento dei costi (progetto) (www.edk.ch/dyn/21423.php / disponibile in francese e tedesco)

Documenti dell' Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

I documenti menzionati sono accessibili via: <http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/index.html?lang=it>

- Programmi quadro delle scuole specializzate superiori
- Guida: Procedura di riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. UFFT, 31 luglio 2006, stato maggio 2007
- Guida: Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori. UFFT, 1 marzo 2010

4.2 Esigenze minime applicabili ai prestatori di formazione (progetto)

a. Directives concernant les exigences minimales applicables aux filières de formation soumises à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des hautes écoles, projet du groupe de travail du 16.04.2010

Conformément à l'art. 5, al. 1 du projet d'accord du 16 April 2010 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), des directives définissent les exigences minimales applicables aux filières de formation donnant droit à des contributions. Ces exigences portent notamment sur l'existence d'un besoin particulier, l'organisation, l'infrastructure, l'assurance de la qualité, la transparence des coûts et les taxes de cours.

La Conférence des cantons signataires édicte les directives suivantes:

Besoin

1. Le besoin d'une filière de formation est démontré au niveau régional ou au niveau national.
2. Les possibilités de collaboration avec d'autres prestataires de formation sont examinées et évaluées.

Reconnaissance

3. Le droit à des contributions conformément à l'art. 3 de l'AES est avéré.

Organisation

4. Le prestataire de formation a réglé la question des compétences (organisation, recours internes, etc.).
5. Il existe des offres de formation différenciées en fonction des formations préalables des étudiants décrites à l'art. 3 de l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures.
6. Le nombre d'étudiants est suffisant. Il est en règle générale de 14 étudiants au minimum. Des exceptions dûment justifiées peuvent être autorisées par le canton siège.
7. La filière de formation est organisée de manière régulière, au minimum tous les trois ans.

Infrastructure

8. L'infrastructure est adaptée aux besoins et correspond aux normes fixées dans le plan d'études cadre.

Assurance de la qualité

9. Un plan d'études ou un programme d'enseignement conforme au plan d'études cadre approuvé par l'OFFT a été élaboré.
10. Il existe un système d'assurance et de développement de la qualité.
11. La surveillance par le canton siège est effectuée conformément au guide de l'OFFT: Surveillance et voies de droit dans les écoles supérieures.

Transparence des coûts

12. Les coûts sont visibles et la méthode du coût de revient complet est utilisée selon le schéma de calcul prévu dans le cadre de l'AES (voir annexe 2).
13. Le reporting annuel renseigne sur les coûts effectifs des filières de formation. Le controlling est du ressort du canton siège.

Taxes de cours

14. Les montants minima et maxima des taxes de cours percevables par filière de formation conformément à l'art. 8 AES sont fixés dans l'annexe.
15. Le prestataire de formation a l'obligation de facturer le tarif AES en plus des taxes de cours aux étudiants provenant d'un canton non-signataire (art. 9 AES).

Adopté par la Conférence des cantons signataires le

Le président :

Le secrétaire:

b. Richtlinien zu den Mindestvoraussetzungen für die Aufnahme von Studiengängen in die Interkantonale Vereinbarung über Beiträge an Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV), Entwurf der Projektgruppe vom 16.4.2010

Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Entwurfs vom 16. April 2010 für eine interkantonale Vereinbarung über die höheren Fachschulen (HFSV) regeln Richtlinien die Mindestvoraussetzungen betreffend Bedarf, Organisation, Infrastruktur, Qualitätssicherung, Kostentransparenz und Studiengebühren für die Aufnahme in die Vereinbarung und damit für die Beitragsgewährung.

Die Konferenz der Vereinbarungskantone erlässt folgende Richtlinien:

Bedarf

1. Der Bedarf nach einem Bildungsgang ist regional bzw. schweizerisch ausgewiesen.
2. Mögliche Formen der Zusammenarbeit mit anderen Anbietern sind überprüft und geklärt.

Anerkennung

3. Die Beitragsberechtigung gemäss Art. 3 HFSV ist ausgewiesen.

Organisation

4. Die Zuständigkeiten beim Anbieter sind geregelt (Organisationsstruktur, internes Rekurswesen etc.).
5. Es bestehen differenzierte Angebote aufgrund der Vorbildungen der Teilnehmenden im Sinne von Art. 3 der Verordnung über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen.
6. Eine angemessene Teilnehmerzahl ist ausgewiesen. Diese beträgt in der Regel mindestens 14 Teilnehmende. Der Standortkanton entscheidet über Ausnahmen, die zu begründen sind.
7. Der Bildungsgang wird regelmässig – mindestens alle drei Jahre – angeboten und durchgeführt.

Infrastruktur

8. Es besteht eine bedarfsgerechte Infrastruktur entsprechend den Vorgaben im Rahmenlehrplan.

Qualitätssicherung

9. Ein Schullehrplan bzw. ein Unterrichtsprogramm auf der Basis des vom BBT genehmigten Rahmenlehrplans liegt vor.
10. Es besteht ein System für Qualitätsentwicklung und -sicherung.
11. Die Aufsicht durch den Standortkanton wird gemäss Leitfaden des BBT zur Aufsicht und Rechtsmittelweg bei Höheren Fachschulen wahrgenommen.

Kostentransparenz

12. Die Kosten sind offen gelegt und es besteht eine Vollkostenrechnung aufgrund im Rahmen der HFSV vorgegebenen Kalkulationsschemas (siehe Anhang 2).
13. Das jährliche Reporting gibt Aufschluss über die effektiven Kosten der Lehrgänge. Dem Standortkanton obliegt das Controlling.

Studiengebühren

14. Die Mindest- und Höchstbeiträge pro Studiengang gemäss Art. 8 HFSV sind im Anhang festgelegt.
15. Der Anbieter ist verpflichtet, bei Studierenden, die aus einem Kanton stammen, der die Vereinbarung nicht unterzeichnet hat, den Tarif HFSV zusätzlich in Rechnung zu stellen (Art. 9 HFSV).

Verabschiedet von der Konferenz der Vereinbarungskantone am

Der Präsident:

Der Geschäftsführer: